

L'anno duemiladodici, addì **13 marzo** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 15133 del 8 marzo 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Gianluigi Rossi, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà (entra alle ore 17.35), dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace, arch. Giovambattista Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Federico Masini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Giancarlo Ruocco e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Fabio Giglioni, e sig. Vito Trinchieri.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



13 MAR. 2012

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Convenzioni
Il Responsabile
Dott. Massimo Bonotto

CONSORZIO DI RICERCA SULLE TELECOMUNICAZIONI (CO.RI.TEL) – PROPOSTA MODIFICA STATUTO.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si rammenta che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, con delibere rispettivamente del 10.09.1993 e del 26.04.1994, hanno approvato la partecipazione della "Sapienza" al Consorzio in oggetto.

Con successive delibere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 10.7.2003 e 22.07.2003, hanno approvato la proroga della durata del consorzio fino al 2009. Detta durata, con atto notarile del 16.11.2007, repertorio n.40156 è stata prolungata al 2019.

Si rende noto che il CORTEL è un Consorzio misto, copartecipato dalle Università di Bologna, Roma "La Sapienza", Salerno e Politecnico di Milano e dalle società: "Marconi S.p.A." (già Ericsson Lab Italy), e dall'I.T.S. Information Tecnology Services S.p.A." e ha la sede legale ed amministrativa a Roma, presso la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

Il Consorzio si pone lo scopo di favorire la collaborazione scientifica tra università e industria nel settore dell'Ingegneria dell'Informazione (Telecomunicazioni e Informatica) e delle connesse tecnologie realizzative (microelettronica, ottica e SW).

L'Ufficio informa, altresì, che lo Statuto è conforme alle nuove linee guida approvate dall'Ateneo nelle sedute del Senato Accademico del 29.11.2011 e del Consiglio di Amministrazione del 6.12.2011.

Attualmente i due rappresentanti della Sapienza sono il prof. Gianni Orlandi e il prof. Tullio Bucciarelli.

Il Rappresentante in seno al CdA del Consorzio in parola, con mail dell'8.2.2012, ha inviato la proposta di modifiche dello Statuto del CORTEL, che si allega parte integrante alla presente relazione.

Le modifiche allo Statuto riguardano i seguenti punti:

- l'art.3 (Durata) è stata spostata dal 2019 al 2025;
- l'art.6 (Fondo consortile) è stato aumentato da Euro 400.000,00 ad Euro 413.160,00 con contributi dei soli Consorziati industriali in parti concordate;
- l'art.9 (Consiglio di Amministrazione) è stato modificato precisando che il libro dei verbali, unitamente ai libri contabili, è conservato a cura del Presidente del Consorzio.
- l'art.11 (Direttore Scientifico) è stato modificato prevedendo la possibilità di riconferma del mandato.
- all'art.12 (Direttore di Laboratorio) è stato aggiunto "Universitari e Industriali" con riferimento ai consorziati che esprimono la proposta di nomina del Direttore di Laboratorio.
- all'art.14 (Comitato Scientifico) è stato aggiunto il termine tecnico (organo tecnico consultivo).



S'informa, che le proposte di modifiche in argomento sono state esaminate ed approvate dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 21.2.2012.

Senato
Accademico

Seduta del

13 MAR. 2012

Allegati parte integrante: Proposte di modifica Statuto CORTEL.
Statuto vigente.

Allegati in visione: Estratto verbale Commissione Mista Centri e Consorzi del 21.2.2012.

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo Bartoletti

lu

g



Senato

Accademico

Seduta del

13 MAR. 2012

DELIBERAZIONE N. 91/12

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO l'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;

LETTA la relazione istruttoria;

VISTE le modifiche apportate allo Statuto del Consorzio CORITEL;

VISTE le linee guida in materia di consorzi approvate dagli OO.DD. nelle sedute del 29.11.2011 e del 6.12.2011;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione mista Centri e Consorzi, nella seduta del 21.2.2012;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni (CORITEL) e autorizza il Rettore alla sottoscrizione del nuovo atto.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

13.2

allegato "B" repertorio n. 40.156 raccolta n. 10.422

STATUTO

del

CONSORZIO DI RICERCA SULLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 1: Denominazione

E' costituito un Consorzio avente la seguente denominazione:

Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni

che può essere abbreviato in CORITEL. Il Consorzio ha attività esterna ai sensi dell'Art. 2612 e seguenti del Codice Civile e non persegue finalità di lucro.

Articolo 2: Oggetto

Il Consorzio ha per oggetto:

1. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica

nel settore dell'Ingegneria dell'Informazione (Telecomunicazioni e Informatica) e delle connesse tecnologie realizzative (Radio, Microelettronica, Ottica e SW);

2. la formazione di persone da orientare alla ricerca negli ambiti industriali e accademico.

Questo oggetto ha lo scopo di favorire, nell'ambito dei programmi di attività del Consorzio e nel rispetto dell'art. 13 della Legge 705/85, la collaborazione tra Industria, Università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:

Formattato: Italiano (Italia)

a) realizzare e gestire laboratori di ricerca attrezzati con quanto necessario per sviluppare progetti di ricerca a medio e lungo termine nel campo delle Telecomunicazioni, anche con l'obiettivo di pervenire alla realizzazione di prototipi sperimentali;

Formattato: Italiano (Italia)

b) seguire, da un punto di vista tecnico-scientifico, le linee di tendenza del settore dell'Ingegneria dell'Informazione e delle connesse tecnologie realizzative nel medio e lungo termine, in modo da fornire tempestivamente ai Consorziati industriali proposte di ricerca e di sviluppo di loro interesse;

Formattato: Italiano (Italia)

c) sviluppare i progetti di ricerca di cui al punto a), attraverso la collaborazione tra le Università Consorziate e la partecipazione attiva dei Consorziati industriali, includendo eventualmente

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

rapporti di lavoro con altri Enti, operando anche nell'ambito di iniziative di cooperazione nazionali e internazionali e stipulando, ove è necessario, anche contratti specifici;

Formattato: Italiano (Italia)

d) promuovere lo scambio di conoscenze tecnologiche tra le Università **consorziate** e l'Industria, da un lato mediante l'organizzazione di seminari o conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;

Formattato: Italiano (Italia)

e) formare personale per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale;

Formattato: Italiano (Italia)

f) impegnare giovani laureati, che aspirano ad una carriera nel settore della ricerca (non solo nell'Università), in attività di laboratorio finalizzate a scopi applicativi.

Formattato: Italiano (Italia)

Le attività tecnicò-scientifiche volte al raggiungimento dell'oggetto consortile sono in generale svolte in stretta e coordinata collaborazione fra i Consorziati, di parte sia universitaria che industriale: coinvolgono quindi in generale due o più laboratori tra quelli appartenenti all'organizzazione del Consorzio e,

Formattato: Italiano (Italia)

come tali, saranno nel seguito indicate per brevità come "attività inter-lab". Può tuttavia verificarsi anche il caso di attività svolte nell'ambito di un singolo laboratorio: queste, sempre per brevità, saranno nel seguito indicate come "attività "monolab"".

Formattato: Italiano (Italia)

Il Consorzio può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile, ivi compreso l'approvvigionamento di materiali, di opere e di servizi.

Formattato: Italiano (Italia)

Dato che non persegue finalità di lucro, il Consorzio non può distribuire utili ai Consorziati.

Formattato: Italiano (Italia)

Eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati ai fini istituzionali. In ogni caso il Consorzio deve tendere all'autosufficienza di gestione.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 3: Durata

La durata del Consorzio è stabilita sino al 21 novembre 2025 ~~19~~ e potrà essere prorogata, alla scadenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che riporti il voto favorevole di almeno due terzi dei Consorziati, salvo il diritto di recesso per gli eventuali dissenzienti.

Formattato: Italiano (Italia)

Le Università consorziate rivendicano ai loro organi di governo la competenza a deliberare il consenso alla permanenza nel Consorzio previa valutazione dell'attività scientifica svolta.

Formattato: Italiano (Italia)

articolo 4: Sede

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Roma, presso la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. Lab Italy, Via Anagnina 203.

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 5: Contributo dei Consorziati

Ai sensi e nei modi previsti dagli strumenti legislativi e/o amministrativi in materia, con particolare riferimento all'Art. 13 della Legge n. 705 del 9.12.85, le Università degli Studi consorziate partecipano al Consorzio con lo scopo di fornire apporto scientifico. Il loro conferimento è rappresentato **esclusivamente** da prestazioni di opera scientifica e tecnologica, oltre che di formazione e di indirizzo, sostitutive delle quote consortili in denaro di cui al successivo Art. 6.

Formattato: Italiano (Italia)

Per realizzare i Laboratori locali di cui all'Art. 2, le Università consorziate possono mettere a disposizione del Consorzio i locali necessari allo

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

scopo, che eventualmente saranno adeguati alle esigenze con spese a carico del Consorzio stesso: Le Università consorziate non si assumono nessun onere per ciò che riguarda l'attrezzatura e la gestione dei locali suddetti. Le intese a questo riguardo verranno disciplinate con accordo separato tra il Consorzio e gli organi deliberanti di ogni singola Università. L'eventuale indisponibilità di una Università consorziata a mettere a disposizione i locali per realizzare il laboratorio locale non costituisce pregiudizio alla sua partecipazione al Consorzio.

I Consorziati industriali partecipano al Consorzio con un conferimento che è rappresentato da:

- versamento delle quote consortili di cui al successivo Art. 6;

- realizzazione fisica dell'iniziativa, con particolare riferimento ai laboratori di cui al precedente Art. 2;

- supporto finanziario dell'iniziativa per un importo complessivo annuo che risulterà dall'approvazione dei programmi di attività del

Formattato: Italiano (Italia)

Consorzio e dalle relative previsioni di spesa, oltre che dalle entrate legate all'eventuale stipula dei contratti di ricerca di cui al precedente Art. 2;

Formattato: Italiano (Italia)

- distacco di proprio personale per lo svolgimento delle attività del Consorzio, almeno nella fase di avvio dei singoli laboratori.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 6: Fondo consortile

Viene costituito un fondo consortile di Euro Lire

Formattato: Italiano (Italia)

400.000.000 (quattrocentomilioni) 413.160,00

Formattato: Italiano (Italia)

(quattrocentosedicimilacentosessanta,00), alla cui

Formattato: Italiano (Italia)

formazione i Consorziati industriali contribuiscono in parti concordate.

Formattato: Italiano (Italia)

Tale fondo potrà essere variato con delibera del

Formattato: Italiano (Italia)

Consiglio di Amministrazione da adottarsi all'unanimità, fermi restando gli impegni di contribuzione di cui al precedente Art. 5.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 7: Esercizio sociale e organizzazione delle attività

Formattato: Italiano (Italia)

L'esercizio ha inizio con il 1 Gennaio e termina il

Formattato: Italiano (Italia)

31 Dicembre di ciascun anno.

Formattato: Italiano (Italia)

Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data

Formattato: Italiano (Italia)

della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

Formattato: Italiano (Italia)

L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di programmi aventi validità triennale, con possibilità di variazioni effettuate di anno in anno.

Articolo 8: Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

A) Il Consiglio di Amministrazione

B) Il Presidente

C) Il Direttore Scientifico

D) I Direttori dei Laboratori

E) Il Direttore Amministrativo

F) Il Comitato Scientifico

G) Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 9: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due

membri per ognuno dei Consorziati. Ciascun membro è designato dall'Organo competente del relativo consorziato e resterà in carica tre esercizi o fino a quando il Consorziato che lo ha designato non provvederà alla sua sostituzione. **Quest'ultimo atto**

~~dovrà essere comunicato per iscritto agli altri Consorziati, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.~~

Formattato: Italiano (Italia)

~~Il membro del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.~~

~~In caso di vacanza di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sarà cura del Consorziato cui spetta la nomina provvedere alla nuova nomina entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della vacanza fornитagli dal Consiglio stesso.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili. In particolare, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Statuto, esso:~~

- ~~a) delibera sulle eventuali modificazioni dello Statuto consortile;~~
- ~~b) delibera l'ammissione dei nuovi Consorziati secondo quanto previsto nel successivo Art. 12 e~~

Formattato: Italiano (Italia)

definisce la quota consortile a loro carico;

Formattato: Italiano (Italia)

c) delibera sull'eventuale scioglimento del

Formattato: Italiano (Italia)

Consorzio, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori;

Formattato: Italiano (Italia)

d) nomina il Presidente, il Direttore Scientifico, i

Formattato: Italiano (Italia)

Direttori dei Laboratori ~~su proposta delle relative~~

~~Università consorziate~~ e il Direttore Amministrativo del Consorzio;

Formattato: Italiano (Italia)

e) definisce le modalità di attuazione

Formattato: Italiano (Italia)

amministrativa dell'oggetto del Consorzio sulla base dei programmi triennali di attività di cui al precedente Art. 7;

Formattato: Italiano (Italia)

f) approva, contestualmente all'approvazione del

Formattato: Italiano (Italia)

bilancio d'esercizio, entro il 31 Dicembre di

Formattato: Italiano (Italia)

ciascun anno, salvo proroga sino al termine di cui

alla successiva lettera g) per ragioni

organizzative, il bilancio preventivo delle attività

da realizzare nell'anno ~~successivo~~; tale bilancio

deve essere accompagnato da una relazione tecnico-

scientifica sugli obiettivi da conseguire e da un

piano di attività da svolgere;

Formattato: Italiano (Italia)

g) approva, entro il secondo mese successivo alla 50

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

~~(cinquanta) giorni dalla~~ chiusura dell'esercizio annuale il bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente; tale bilancio deve essere accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti;

Formattato: Italiano (Italia)

~~h) delibera, anno per anno, l'entità degli eventuali contributi a carico dei Consorziati industriali per supporto finanziario dell'iniziativa, secondo quanto previsto nel precedente Art. 5;~~

~~i) approva l'eventuale assunzione di finanziamenti passivi.~~

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

~~Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede del Consorzio di cui al precedente Art. 4. E' convocato dal Presidente con preavviso di almeno 8 giorni prima delle riunioni e con comunicazione dell'ordine del giorno, mediante lettera, telefax, telegramma o posta elettronica (email). In caso di urgenza da motivare adeguatamente detta convocazione potrà essere effettuata con preavviso anche inferiore telegraficamente e il termine di preavviso è fissato in 5 giorni.~~

Formattato: Italiano (Italia)

E' ammessa la possibilita' che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla discussione degli argomenti affrontati, nonche' visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Formattato: Italiano (Italia)

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, se sussistono condizioni di urgenza, la convocazione è effettuata dal Direttore Scientifico; in tal caso il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro più anziano.

Formattato: Italiano (Italia)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una due volte all'anno e, in ogni caso, ogniqualvolta ciò sia richiesto da almeno un Consorziato. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo del Consorzio, di cui

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

al successivo Art. 12 o nel caso di sua assenza od impossibilita', da altra persona indicata dagli intervenuti.

Formattato: Italiano (Italia)
Formattato: Italiano (Italia)
Formattato: Italiano (Italia)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Esse devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e approvato dai votanti. Le deliberazioni relative a modificazioni dello Statuto Consortile e allo scioglimento del Consorzio devono constare di verbale redatto da un Notaio.

Formattato: Italiano (Italia)
Formattato: Italiano (Italia)

Per l'assunzione delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, fatti salvi i casi esplicitamente previsti nel seguito del presente Statuto.

Formattato: Italiano (Italia)
Formattato: Italiano (Italia)

Per le deliberazioni relative alle autorizzazioni di spesa, può essere esercitato da ognuno dei Consorziati Industriali, il diritto di voto.

Formattato: Italiano (Italia)
Formattato: Italiano (Italia)

Il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è conservato a cura del Presidente del Consorzio unitamente ai libri

Formattato: Evidenziato

contabili nella sede consortile.

Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il

Consiglio di Amministrazione predisponde:

a) i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;

b) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

c) il regolamento di funzionamento degli Organi del

Consorzio, di cui al precedente Art. 8.

Articolo 10: Presidente

Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio

di Amministrazione e' scelto tra i membri del

Consiglio stesso: egli dura in carica un esercizio sociale con possibilità di riconferma anno per anno.

La cessazione dalla carica di Presidente per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo.

Oltre a quelle stabilite in altri articoli del

presente Atto, al Presidente del Consorzio sono

conferite le seguenti attribuzioni:

a) curare le relazioni esterne del Consorzio,

assumendone la rappresentanza legale;

b) dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Formattato: Italiano (Italia)

Al Presidente del Consorzio, per tutto quanto sopra, sono conferiti i seguenti poteri da esercitarsi con firma singola, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:

1. sottoscrivere proposte e offerte, nonchè stipulare contratti rientranti nell'oggetto consortile e qualunque atto ad essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune;

2. sottoscrivere qualunque altro atto o documento necessario per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale;

3. nominare mandatari per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad esso Presidente come sopra conferiti.

Articolo 11: Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico del Consorzio deve essere persona provvista di specifica esperienza in

Formattato: Italiano (Italia)

attività di ricerca nei settori oggetto dell'attività del Consorzio. È nominato dal Consiglio di Amministrazione **di norma tra i Direttori di laboratorio** e dura in carica tre esercizi sociali, con possibilità di riconferma ~~per~~ **un singolo mandato successivo.**

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

La cessazione dalla carica di Direttore Scientifico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a sostituirlo.

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Il Direttore Scientifico partecipa di diritto, ma con ruolo solo consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Oltre a quelle stabilite in altri articoli del presente Statuto, al Direttore Scientifico sono conferiti i seguenti poteri, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

1. coordinare e indirizzare le attività inter-lab, conformemente ai programmi del Consorzio e in accordo alle indicazioni fornite dal Comitato Scientifico;

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia), Evidenziato

2. predisporre, congiuntamente ai Direttori di

Laboratorio, i programmi triennali per le attività inter-lab. con le relative previsioni di bilancio, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Comitato Scientifico prima della presentazione al Consiglio di Amministrazione;

Formattato: Italiano (Italia)

3. sottoporre al Presidente del Consorzio, di intesa con i Direttori di Laboratorio, le azioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1;

Formattato: Italiano (Italia)

4. predisporre, alla conclusione di ogni esercizio sociale, una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti dal Consorzio nel corso di quest'esercizio; la relazione sarà predisposta direttamente per le attività inter-lab e si comporrà anche delle relazioni a cura dei Direttori di Laboratorio per le attività mono-lab;

Formattato: Italiano (Italia)

5. predisporre, con riferimento alle attività inter-lab e in collaborazione con i Direttori di Laboratorio, una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire nell'esercizio sociale successivo, unitamente al piano delle attività da svolgere e alle relative previsioni di bilancio; questo piano può essere stilato anche con variazioni

Formattato: Italiano (Italia)

rispetto a quanto previsto nel programma triennale corrispondente; in questo caso le variazioni debbono essere sottoposte all'approvazione del Comitato Scientifico;

Formattato: Italiano (Italia)

6. promuovere e diffondere, con il concorso del Comitato Scientifico e dei Direttori di Laboratorio, fatti salvi i diritti dei committenti la ricerca, la utilizzazione dei risultati scientifici acquisiti mediante l'attività istituzionale del Consorzio o acquisibili attraverso rapporti di collaborazione con altri soggetti che ne facciano richiesta e salva la remunerazione dei costi diretti e indiretti sopportati;

Formattato: Italiano (Italia)

7. segnalare al Comitato Scientifico, di intesa con i Direttori di Laboratorio, quali tra i risultati emersi dalle attività di ricerca del Consorzio debbano essere oggetto di riservatezza nell'interesse dei Consorziati industriali;

Formattato: Italiano (Italia)

8. curare il deposito di eventuali brevetti, di norma su indicazione del Comitato Scientifico e anche su segnalazione dei Direttori di Laboratorio.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 12: Direttore di Laboratorio

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Il Direttore di Laboratorio del Consorzio deve essere persona provvista di specifica esperienza in attività di ricerca nei settori oggetto dell'attività del Laboratorio.

Formattato: Italiano (Italia)

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei relativi Consorziati Universitari e Industriali e relative Università consorziate e dura in carica tre esercizi sociali, con possibilità di riconferma.

La cessazione dalla carica di Direttore di Laboratorio per scadenza del termine ha effetto da momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a sostituirlo.

~~Il Direttore di Laboratorio partecipa di diritto, ma con ruolo solo consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.~~

Oltre a quelle stabilite in altri articoli del presente Statuto, al Direttore di Laboratorio sono conferiti i seguenti poteri, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:

1. dirigere tutte le attività inter-lab e mono-lab svolte nel Laboratorio di sua responsabilità,

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato

Formattato: Italiano (Italia)

conformemente ai programmi di attività del Consorzio e in accordo alle indicazioni fornite dal Comitato Scientifico;

Formattato: Italiano (Italia)

2. predisporre i programmi triennali per le attività mono-lab da svolgere nel Laboratorio di sua responsabilità, con le relative previsioni di bilancio, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Comitato Scientifico prima della presentazione al Consiglio di Amministrazione;

Formattato: Italiano (Italia), Evidenziato

3. sottoporre al Presidente del Consorzio le azioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.;

Formattato: Italiano (Italia)

4. predisporre, alla conclusione di ogni esercizio sociale e con riferimento alle attività mono-lab svolte nel Laboratorio di sua responsabilità, una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti nel corso di quest'esercizio;

Formattato: Italiano (Italia)

5. predisporre, con riferimento alle attività mono-lab da svolgere nel Laboratorio di sua responsabilità, una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire nell'esercizio sociale successivo, unitamente al piano delle attività da

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

svolgere e alle relative previsioni di bilancio; questo piano può essere stilato anche con variazioni rispetto a quanto previsto nel programma triennale corrispondente; in questo caso le variazioni debbono essere sottoposte all'approvazione del Comitato Scientifico;

Formattato: Italiano (Italia)

6. collaborare con il Direttore Scientifico in tutti gli adempimenti precisati nel precedente Art. 11.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 13: Direttore Amministrativo

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Il Direttore Amministrativo del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione; egli dura in carica tre esercizi sociali, con possibilità di riconferma.

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

La cessazione dalla carica di Direttore Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a sostituirlo.

Formattato: Italiano (Italia)

Al Direttore Amministrativo sono conferite le seguenti attribuzioni, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:

Formattato: Italiano (Italia)

1. dirigere le attività amministrative del Consorzio, conformemente ai bilanci di previsione

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

annuale approvati dal Consiglio di Amministrazione;

Formattato: Italiano (Italia)

2. redigere, annualmente e nei modi di legge, il

Formattato: Italiano (Italia)

bilancio di esercizio del Consorzio e sottoporlo

Formattato: Italiano (Italia)

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Formattato: Italiano (Italia)

3. provvedere ai depositi e agli altri adempimenti

Formattato: Italiano (Italia)

prescritti dalla legislazione vigente per i consorzi

Formattato: Italiano (Italia)

con attività esterna;

Formattato: Italiano (Italia)

4. provvedere alla eventuale assunzione di

Formattato: Italiano (Italia)

personale, secondo le direttive del Consiglio di

Formattato: Italiano (Italia)

Amministrazione e in accordo con il/i Direttore/i di

Formattato: Italiano (Italia)

Laboratorio;

Formattato: Italiano (Italia)

5. porre in essere rapporti di conto corrente con

Formattato: Italiano (Italia)

gli Istituti di Credito e farvi depositi e prelievi;

Formattato: Italiano (Italia)

effettuare e ricevere pagamenti; emettere, girare,

Formattato: Italiano (Italia)

esigere e quietanzare assegni circolari e bancari;

Formattato: Italiano (Italia)

emettere eventuali fatture; esigere crediti

Formattato: Italiano (Italia)

rilasciandone quietanza, sia nei confronti di

Formattato: Italiano (Italia)

privati che di pubbliche amministrazioni ed enti

Formattato: Italiano (Italia)

pubblici, sia italiani che stranieri, esonerando i

Formattato: Italiano (Italia)

soggetti solventi da ogni responsabilità;

Formattato: Italiano (Italia)

6. sottoscrivere, in accordo con il/i Direttore/i di

Formattato: Italiano (Italia)

Laboratorio, contratti per l'acquisto di beni e di

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

servizi necessari per la materiale organizzazione delle attività del Consorzio, nei limiti degli stanziamenti fissati dai bilanci di previsione;

7. partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolgendone le funzioni di Segretario.

Articolo 14: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico ed è formato da tanti membri quanti sono i Consorziati. Tali membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione di ciascun Consorziato e durano in carica tre esercizi sociali con possibilità di riconferme.

Membri aggiuntivi potranno essere proposti da ciascun consorziato e nominati dal Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di tre in totale.

Il Comitato Scientifico è organo **tecnico** consultivo del Consiglio di Amministrazione e, salvo diversa determinazione di quest'ultimo, ha le seguenti attribuzioni:

1. fornire indicazioni circa le linee di attività di ricerca del Consorzio e formulare proposte operative

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Evidenziato

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

in materia;

Formattato: Italiano (Italia)

2. esaminare ed approvare i programmi triennali di

Formattato: Italiano (Italia),
Evidenziato

attività del Consorzio predisposti dal Direttore

Scientifico e dai Direttori dei Laboratori;

3. con riferimento agli adempimenti del Consiglio di

Amministrazione a monte di ogni esercizio sociale,

esprimere un parere sui piani di attività annuale

del Consorzio, ogniqualvolta questi prevedano

variazioni rispetto al corrispondente programma

triennale;

Formattato: Italiano (Italia)

4. esaminare e approvare la relazione tecnico-

Formattato: Italiano (Italia)

scientifica sui risultati conseguiti, predisposta

dal Direttore Scientifico e dai Direttori di

Laboratorio, per accompagnare la presentazione della

situazione patrimoniale del Consorzio alla chiusura

dell'esercizio annuale.

Formattato: Italiano (Italia)

5. promuovere e diffondere, con il concorso del

Formattato: Italiano (Italia)

Direttore Scientifico e dei Direttori di

Laboratorio, fatti salvi i diritti dei committenti

la ricerca, la utilizzazione dei risultati

scientifici acquisiti mediante l'attività

istituzionale del Consorzio o acquisibili attraverso

rapporti di collaborazione con altri soggetti che ne facciano richiesta e salva la remunerazione dei costi diretti e indiretti sopportati;

Formattato: Italiano (Italia)

6. definire, su indicazione del Direttore Scientifico e dei Direttori dei Laboratori, quali tra i risultati emersi dall'attività di ricerca del Consorzio debbano essere oggetto di riservatezza nell'interesse dei Consorziati industriali;

Formattato: Italiano (Italia)

7. valutare il deposito di eventuali brevetti e gestirne le modalità di utilizzazione.

Formattato: Italiano (Italia)

Il Comitato Scientifico si riunisce ogniqualvolta ciò sia richiesto dagli adempimenti di cui sopra.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 15: Collegio Sindacale

Formattato: Italiano (Italia)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e da questo scelti tra funzionari

Formattato: Italiano (Italia)

che afferiscono al Ministero del Tesoro, al Ministero delle Finanze, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o tra i Magistrati della Corte dei Conti
o tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Formattato: Italiano (Italia)

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

esercizi sociali e possono essere riconfermati ~~per~~
~~ulteriori tre esercizi.~~

Formattato: Italiano (Italia)

Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti
dall'Art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Formattato: Italiano (Italia)

**Articolo 16: Ammissione di nuovi Consorziati e
recessi**

Formattato: Italiano (Italia)

Al Consorzio potranno essere ammessi altri
partecipanti, pubblici o privati, che siano
interessati ai fini del Consorzio, previa delibera
del Consiglio di Amministrazione, nella quale sia
anche precisata l'eventuale assegnazione di seggi
nel Consiglio medesimo.

Formattato: Italiano (Italia)

Nelle deliberazioni relative alle nuove ammissioni,
può essere esercitato da ognuno dei Consorziati
Industriali, il diritto di voto.

Formattato: Italiano (Italia)

Tutti i Consorziati potranno recedere con un
preavviso notificato al Consiglio di Amministrazione
almeno 3 ~~6~~ mesi prima.

Formattato: Italiano (Italia)

In caso di recesso, il Consorziato industriale
recedente partecipa proporzionalmente alla quota
versata nel fondo consortile ~~all'atto della~~
~~costituzione del Consorzio~~ agli impegni di spesa già

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

assunti all'atto del recesso e gli viene rimborsata una quota del medesimo fondo consortile residua egualmente proporzionale.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 17: Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto del Consorzio possono attuarsi con il consenso di almeno i due terzi dei Consorziati.

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 18: Libri del Consorzio

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legislazione vigente, il Consorzio deve tenere:

Formattato: Italiano (Italia)

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Formattato: Italiano (Italia)

~~b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;~~

Formattato: Italiano (Italia)

~~b e) il libro delle riunioni e delle verifiche del Collegio Sindacale.~~

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 19: Responsabilità verso Terzi

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponderà soltanto il Consorzio stesso, che pertanto non assumerà alcun impegno o responsabilità che possa anche in tempo successivo dare luogo a richieste di

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

risarcimento di danni da parte di terzi o che coinvolga i singoli Consorziati.

Formattato: Italiano (Italia)

~~In nessun caso le Università consorziate potranno essere gravate per le eventuali obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che richiedano versamenti o contributi in denaro.~~

Articolo 20: Personale

~~Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio si avvale del lavoro prestato dal personale previsto nell'ambito dell'organico debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.~~

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

~~Il Consorzio si potrà avvalere di personale dipendente dai Consorziati industriali.~~

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

~~Presso i Laboratori di cui all'Art. 2 e per lo svolgimento dei relativi programmi di ricerca, potranno operare docenti e ricercatori dipendenti dalle Università degli Studi consorziate.~~

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

~~Per la formazione di nuovi ricercatori, il Consorzio provvederà ad assegnare borse di studio con finalizzazione allo svolgimento di specifici~~

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

programmi di ricerca.

Formattato: Italiano (Italia)

Allo scioglimento del Consorzio, le Università degli

Formattato: Italiano (Italia)

Studi consorziate sono escluse da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale operante nel Consorzio, compreso il personale in formazione.

Tale norma si estende anche agli altri Consorziati.

Formattato: Italiano (Italia)

Art. 21: Causa di scioglimento

Il Consorzio si scioglie:

a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

Formattato: Italiano (Italia)

b) per la deliberazione motivata del Consiglio di

Formattato: Italiano (Italia)

Amministrazione presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri;

Formattato: Italiano (Italia)

c) negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 22: Controversie

Tutte le controversie tra Consorzio e Consorziati, derivanti dalla interpretazione o dalla applicazione del presente Statuto, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale, formato da tre membri di cui due nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio,

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

nominato di accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Formattato: Italiano (Italia)

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto osservando le regole di procedura.

Formattato: Italiano (Italia)

Articolo 23: Disposizioni transitorie e finali

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

La partecipazione delle Università degli Studi al

Consorzio è subordinata all'osservanza di tutte le norme di legge **e degli statuti locali** che prevedono la loro partecipazione ad organismi consortili di ricerca.

Formattato: Italiano (Italia)

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia, ferme restando le limitazioni di responsabilità delle Università, secondo quanto precisato negli articoli precedenti.

Formattato: Italiano (Italia)

STATUTO
del
CONSORZIO DI RICERCA SULLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 1: Denominazione

E' costituito un Consorzio avente la seguente denominazione:

Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni

che può essere abbreviata in CORITEL. Il Consorzio ha attività esterna ai sensi dell'Art. 2612 e seguenti del Codice Civile e non persegue finalità di lucro.

Articolo 2: Oggetto

Il Consorzio ha per oggetto:

1. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel settore dell'Ingegneria dell'Informazione (Telecomunicazioni e Informatica) e delle connesse tecnologie realizzative (Radio, Microelettronica, Ottica e SW);
2. la formazione di persone da orientare alla ricerca negli ambiti industriali e accademico.

Questo oggetto ha lo scopo di favorire, nell'ambito dei programmi di attività del Consorzio e nel rispetto dell'art. 13 della Legge 705/85, la collaborazione tra Industria e Università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:

- a) realizzare e gestire laboratori di ricerca attrezzati con quanto necessario per sviluppare progetti di ricerca a medio e lungo termine nel campo delle Telecomunicazioni, anche con l'obiettivo di pervenire alla realizzazione di prototipi sperimentali;
- b) seguire, da un punto di vista tecnico-scientifico, le linee di tendenza del settore dell'Ingegneria dell'Informazione e delle connesse tecnologie realizzative nel medio e lungo termine, in modo da fornire tempestivamente ai Consorziati industriali proposte di ricerca e di sviluppo di loro interesse;
- c) sviluppare i progetti di ricerca di cui al punto a), attraverso la collaborazione tra le Università Consorziate e la partecipazione attiva dei Consorziati industriali, includendo eventualmente rapporti di lavoro con altri Enti, operando anche nell'ambito di iniziative di cooperazione nazionali e internazionali e stipulando, ove è necessario, anche contratti specifici;

- d) promuovere lo scambio di conoscenze tecnologiche tra le Università consorziate e l'Industria, da un lato mediante l'organizzazione di seminari o conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
- e) formare personale per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale;
- f) impegnare giovani laureati, che aspirano ad una carriera nel settore della ricerca (non solo nell'Università), in attività di laboratorio finalizzate a scopi applicativi.

Le attività tecnico-scientifiche volte al raggiungimento dell'oggetto consortile sono in generale svolte in stretta e coordinata collaborazione fra i Consorziati, di parte sia universitaria che industriale: coinvolgono quindi in generale due o più laboratori tra quelli appartenenti all'organizzazione del Consorzio e, come tali, saranno nel seguito indicate per brevità come “attività inter-lab”. Può tuttavia verificarsi anche il caso di attività svolte nell'ambito di un singolo laboratorio: queste, sempre per brevità, saranno nel seguito indicate come “attività “mono-lab””.

Il Consorzio può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile, ivi compreso l'approvvigionamento di materiali, di opere e di servizi.

Dato che non persegue finalità di lucro, il Consorzio non può distribuire utili ai Consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati ai fini istituzionali. In ogni caso il Consorzio deve tendere all'autosufficienza di gestione.

Articolo 3: Durata

La durata del Consorzio è di 10 (dieci) anni dalla data dell'atto costitutivo e potrà essere prorogata alla scadenza, di quinquennio in quinquennio, con il consenso di almeno i due terzi dei Consorziati, salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

Le Università consorziate rivendicano ai loro organi di governo la competenza a deliberare il consenso alla permanenza nel Consorzio previa valutazione dell'attività scientifica svolta.

Articolo 4: Sede

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Roma, presso la Ericsson Lab Italy, Via Anagnina 203.

Articolo 5: Contributo dei Consorziati

Ai sensi e nei modi previsti dagli strumenti legislativi e/o amministrativi in materia, con particolare riferimento all'Art. 13 della Legge n. 705 del 9.12.85, le Università degli Studi consorziate partecipano al Consorzio con lo scopo di fornire apporto scientifico. Il loro conferimento è rappresentato esclusivamente da prestazioni di opera scientifica e tecnologica, oltre che di *formazione (è un termine un po' forte, e non vorrei che si sovrapponesse alla formazione universitaria istituzionale)* e di indirizzo, sostitutive delle quote consortili in denaro di cui al successivo Art. 6.

Per realizzare i Laboratori locali di cui all'Art.2, le Università consorziate possono mettere a disposizione del Consorzio i locali necessari allo scopo, che eventualmente saranno adeguati alle esigenze con spese a carico del Consorzio stesso. Le Università consorziate non si assumono nessun onere per ciò che riguarda l'attrezzatura e la gestione dei locali suddetti. Le intese a questo riguardo verranno disciplinate con accordo separato tra il Consorzio e gli organi deliberanti di ogni singola Università. *L'eventuale indisponibilità di una Università consorziate a mettere a disposizione i locali per realizzare il laboratorio locale non costituisce pregiudizio alla sua partecipazione al Consorzio (va benissimo questa aggiunta ed è giusto che rimanga)*

I Consorziati industriali partecipano al Consorzio con un conferimento che è rappresentato da:

- versamento delle quote consortili di cui al successivo Art. 6;
- realizzazione fisica dell'iniziativa, con particolare riferimento ai laboratori di cui al precedente Art. 2;
- supporto finanziario dell'iniziativa per un importo complessivo annuo che risulterà dall'approvazione dei programmi di attività del Consorzio e dalle relative previsioni di spesa, oltre che dalle entrate legate all'eventuale stipula dei contratti di ricerca di cui al precedente Art. 2;
- distacco di proprio personale per lo svolgimento delle attività del Consorzio, almeno nella fase di avvio dei singoli laboratori.

Articolo 6: Fondo consortile

Viene costituito un fondo consortile di Lire 400.000.000 (quattrocentomilioni), alla cui formazione i Consorziati industriali contribuiscono in parti concordate.

Tale fondo potrà essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi all'unanimità, fermi restando gli impegni di contribuzione di cui al precedente Art. 5.

Articolo 7: Esercizio sociale e organizzazione delle attività

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di programmi aventi validità triennale, con possibilità di variazioni effettuate di anno in anno.

Articolo 8: Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- A) Il Consiglio di Amministrazione
- B) Il Presidente
- C) Il Direttore Scientifico

- D) I Direttori dei Laboratori
- E) Il Direttore Amministrativo
- F) Il Comitato Scientifico
- G) Il Collegio dei Sindaci

Articolo 9: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due membri per ognuno dei Consorziati. Ciascun membro è designato dall'Organo competente del relativo consorziato e resterà in carica tre esercizi o fino a quando il Consorziato che lo ha designato non provvederà alla sua sostituzione. Quest'ultimo atto dovrà essere comunicato per iscritto agli altri Consorziati, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In caso di vacanza di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sarà cura del Consorziato cui spetta la nomina provvedere alla nuova nomina entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della vacanza fornitagli dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili. In particolare, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Statuto, esso:

- a) delibera sulle eventuali modificazioni dello Statuto consortile;
- b) delibera l'ammissione dei nuovi Consorziati secondo quanto previsto nel successivo Art. 12 e definisce la quota consortile a loro carico;
- c) delibera sull'eventuale scioglimento del Consorzio, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori;
- d) nomina il Presidente, il Direttore Scientifico, i Direttori dei Laboratori su proposta delle relative Università consorziate e il Direttore Amministrativo del Consorzio;
- e) definisce le modalità di attuazione amministrativa dell'oggetto del Consorzio sulla base dei programmi triennali di attività di cui al precedente Art. 7;
- f) approva, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo delle attività da realizzare nell'anno successivo; tale bilancio deve essere accompagnato da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire e da un piano di attività da svolgere;
- g) approva, entro 50 (cinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale relativa all'esercizio precedente; tale situazione deve essere accompagnata da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti;
- h) delibera, anno per anno, l'entità degli eventuali contributi a carico dei Consorziati industriali per supporto finanziario dell'iniziativa, secondo quanto previsto nel precedente Art. 5;
- i) approva l'eventuale assunzione di finanziamenti passivi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede del Consorzio di cui al precedente Art. 4. È convocato dal Presidente con preavviso di almeno 8 giorni prima delle riunioni e con comunicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza da motivare adeguatamente detta convocazione potrà essere effettuata telegraficamente e il termine di preavviso è fissato in 5 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, se sussistono condizioni di urgenza, la convocazione è effettuata dal Direttore Scientifico; in tal caso il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno e, in ogni caso, ogniqualvolta ciò sia richiesto da almeno un Consorziato. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo del Consorzio, di cui al successivo Art. 12.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Esse devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e approvato dai votanti. Le deliberazioni relative a modificazioni dello Statuto Consortile e allo scioglimento del Consorzio devono constare di verbale redatto da un Notaio.

Per l'assunzione delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, fatti salvi i casi esplicitamente previsti nel seguito del presente Statuto.

Per le deliberazioni relative alle autorizzazioni di spesa, può essere esercitato da ognuno dei Consorziati Industriali, il diritto di voto.

Il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è conservato a cura del Presidente del Consorzio nella sede consortile.

Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione predispone:

- a) i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- b) il regolamento di amministrazione e di contabilità;
- c) il regolamento di funzionamento degli Organi del Consorzio, di cui al precedente Art. 8.

Articolo 10: Presidente

Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i membri del Consiglio stesso: egli dura in carica un esercizio sociale con possibilità di riconferma anno per anno.

La cessazione dalla carica di Presidente per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo.

Oltre a quelle stabilite in altri articoli del presente Atto, al Presidente del Consorzio sono conferite le seguenti attribuzioni:

- a) curare le relazioni esterne del Consorzio, assumendone la rappresentanza legale;
- b) dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consorzio, per tutto quanto sopra, sono conferiti i seguenti poteri da esercitarsi con firma singola, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:

1. sottoscrivere proposte e offerte, nonché stipulare contratti rientranti nell'oggetto consortile e qualunque atto ad essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune;
2. sottoscrivere qualunque altro atto o documento necessario per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale;
3. nominare mandatari per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad esso Presidente come sopra conferiti.

Articolo 11: Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico del Consorzio deve essere persona provvista di specifica esperienza in attività di ricerca nei settori oggetto dell'attività del Consorzio. È nominato dal Consiglio di Amministrazione di norma tra i Direttori di laboratorio e dura in carica tre esercizi sociali, con possibilità di riconferma per un singolo mandato successivo.

La cessazione dalla carica di Direttore Scientifico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a sostituirlo.

Il Direttore Scientifico partecipa di diritto, ma con ruolo solo consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Oltre a quelle stabilite in altri articoli del presente Statuto, al Direttore Scientifico sono conferiti i seguenti poteri, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:

1. coordinare e indirizzare le attività inter-lab, conformemente ai programmi del Consorzio e in accordo alle indicazioni fornite dal Comitato Scientifico;
2. predisporre, congiuntamente ai Direttori di Laboratorio, i programmi triennali per le attività inter-lab, con le relative previsioni di bilancio, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Comitato Scientifico prima della presentazione al Consiglio di Amministrazione;
3. sottoporre al Presidente del Consorzio, di intesa con i Direttori di Laboratorio, le azioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1;
4. predisporre, alla conclusione di ogni esercizio sociale, una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti dal Consorzio nel corso di quell'esercizio; la relazione sarà predisposta direttamente per le attività inter-lab e si comporrà anche delle relazioni a cura dei Direttori di Laboratorio per le attività monolab;
5. predisporre, con riferimento alle attività inter-lab e in collaborazione con i Direttori di Laboratorio, una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire nell'esercizio sociale successivo, unitamente al piano delle attività da svolgere e alle relative previsioni di bilancio; questo piano può essere stilato anche con variazioni rispetto a quanto previsto nel programma triennale

- corrispondente; in questo caso le variazioni debbono essere sottoposte all'approvazione del Comitato Scientifico;
6. promuovere e diffondere, con il concorso del Comitato Scientifico e dei Direttori di Laboratorio, fatti salvi i diritti dei committenti la ricerca, la utilizzazione dei risultati scientifici acquisiti mediante l'attività istituzionale del Consorzio o acquisibili attraverso rapporti di collaborazione con altri soggetti che ne facciano richiesta e salva la remunerazione dei costi diretti e indiretti sopportati;
 7. segnalare al Comitato Scientifico, di intesa con i Direttori di Laboratorio, quali tra i risultati emersi dalle attività di ricerca del Consorzio debbano essere oggetto di riservatezza nell'interesse dei Consorziati industriali;
 8. curare il deposito di eventuali brevetti, di norma su indicazione del Comitato Scientifico e anche su segnalazione dei Direttori di Laboratorio.

Articolo 12: Direttore di Laboratorio

Il Direttore di Laboratorio del Consorzio deve essere persona provvista di specifica esperienza in attività di ricerca nei settori oggetto dell'attività del Laboratorio.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle relative Università consorziate e dura in carica tre esercizi sociali, con possibilità di riconferma.

La cessazione dalla carica di Direttore di Laboratorio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a sostituirlo.

Il Direttore di Laboratorio partecipa di diritto, ma con ruolo solo consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Oltre a quelle stabilite in altri articoli del presente Statuto, al Direttore di Laboratorio sono conferiti i seguenti poteri, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:

1. dirigere tutte le attività inter-lab e mono-lab svolte nel Laboratorio di sua responsabilità, conformemente ai programmi di attività del Consorzio e in accordo alle indicazioni fornite dal Comitato Scientifico;
2. predisporre i programmi triennali per le attività mono-lab da svolgere nel Laboratorio di sua responsabilità, con le relative previsioni di bilancio, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Comitato Scientifico prima della presentazione al Consiglio di Amministrazione;
3. sottoporre al Presidente del Consorzio le azioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1;
4. predisporre, alla conclusione di ogni esercizio sociale e con riferimento alle attività mono-lab svolte nel Laboratorio di sua responsabilità, una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti nel corso di quell'esercizio;
5. predisporre, con riferimento alle attività mono-lab da svolgere nel Laboratorio di sua responsabilità, una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire nell'esercizio sociale successivo, unitamente al piano delle attività da svolgere e alle relative previsioni di bilancio; questo piano può essere stilato anche con variazioni rispetto a quanto previsto nel programma triennale corrispondente; in questo caso le variazioni debbono essere sottoposte all'approvazione del Comitato Scientifico;

6. collaborare con il Direttore Scientifico in tutti gli adempimenti precisati nel precedente Art. 11.

Articolo 13: Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione; egli dura in carica tre esercizi sociali, con possibilità di riconferma.

La cessazione dalla carica di Direttore Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a sostituirlo.

Al Direttore Amministrativo sono conferite le seguenti attribuzioni, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:

1. dirigere le attività amministrative del Consorzio, conformemente ai bilanci di previsione annuale approvati dal Consiglio di Amministrazione;
2. redigere, annualmente e nei modi di legge, la situazione patrimoniale del Consorzio e sottoporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
3. provvedere ai depositi e agli altri adempimenti prescritti dalla legislazione vigente per i consorzi con attività esterna;
4. provvedere alla eventuale assunzione di personale, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e in accordo con il Direttore di Laboratorio;
5. porre in essere rapporti di conto corrente con gli Istituti di Credito e farvi depositi e prelievi; effettuare e ricevere pagamenti; emettere, girare, esigere e quietanzare assegni circolari e bancari; emettere eventuali fatture; esigere crediti rilasciandone quietanza, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, sia italiani che stranieri, esonerando i soggetti solventi da ogni responsabilità;
6. sottoscrivere, in accordo con il Direttore di Laboratorio, contratti per l'acquisto di beni e di servizi necessari per la materiale organizzazione delle attività del Consorzio, nei limiti degli stanziamenti fissati dai bilanci di previsione;
7. partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 14: Comitato -Scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico ed è formato da tanti membri quanti sono i Consorziati. Tali membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione di ciascun Consorziato e durano in carica tre esercizi sociali.

Membri aggiuntivi potranno essere proposti da ciascun consorziato e nominati dal Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di tre in totale.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e, salvo diversa determinazione di quest'ultimo, ha le seguenti attribuzioni:

1. fornire indicazioni circa le linee di attività di ricerca del Consorzio e formulare proposte operative in materia;
2. esaminare ed approvare i programmi triennali di attività del Consorzio predisposti dal Direttore Scientifico e dai Direttori dei Laboratori;
3. con riferimento agli adempimenti del Consiglio di Amministrazione a monte di ogni esercizio sociale, esprimere un parere sui piani di attività annuale del Consorzio, ognualvolta questi prevedano variazioni rispetto al corrispondente programma triennale;
4. esaminare e approvare la relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti, predisposta dal Direttore Scientifico e dai Direttori di Laboratorio, per accompagnare la presentazione della situazione patrimoniale del Consorzio alla chiusura dell'esercizio annuale;
5. promuovere e diffondere, con il concorso del Direttore Scientifico e dei Direttori di Laboratorio, fatti salvi i diritti dei committenti la ricerca, la utilizzazione dei risultati scientifici acquisiti mediante l'attività istituzionale del Consorzio o acquisibili attraverso rapporti di collaborazione con altri soggetti che ne facciano richiesta e salva la remunerazione dei costi diretti e indiretti sopportati;
6. definire, su indicazione del Direttore Scientifico e dei Direttori dei Laboratori, quali tra i risultati emersi dall'attività di ricerca del Consorzio debbano essere oggetto di riservatezza nell'interesse dei Consorziati industriali;
7. valutare il deposito di eventuali brevetti e gestirne le modalità di utilizzazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce ognualvolta ciò sia richiesto dagli adempimenti di cui sopra.

Articolo 15: Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e da questo scelti tra funzionari che afferiscono al Ministero del Tesoro, al Ministero delle Finanze, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o tra i Magistrati della Corte dei Conti o tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi sociali e possono essere riconfermati per ulteriori tre esercizi.

Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dall'Art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16: Ammissione di nuovi Consorziati e recessi

Al Consorzio potranno essere ammessi altri partecipanti, pubblici o privati, che siano interessati ai fini del Consorzio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nella quale sia anche precisata l'eventuale assegnazione di seggi nel Consiglio medesimo.

Nelle deliberazioni relative alle nuove ammissioni, può essere esercitato da ognuno dei Consorziati Industriali, il diritto di voto.

Tutti i Consorziati potranno recedere con un preavviso notificato al Consiglio di Amministrazione almeno 6 mesi prima.

In caso di recesso, il Consorziato industriale recedente partecipa proporzionalmente alla quota versata nel fondo consortile all'atto della costituzione del Consorzio agli impegni di spesa già assunti all'atto del recesso e gli viene rimborsata una quota del medesimo fondo consortile residua egualmente proporzionale.

Articolo 17: Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto del Consorzio possono attuarsi con il consenso di almeno i due terzi dei Consorziati.

Articolo 18: Libri del Consorzio

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legislazione vigente, il Consorzio deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) il libro delle riunioni e delle verifiche del Collegio Sindacale.

Articolo 19: Responsabilità verso Terzi

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponderà soltanto il Consorzio stesso, che pertanto non assumerà alcun impegno o responsabilità che possa anche in tempo successivo dare luogo a richieste di risarcimento di danni da parte di terzi o che coinvolga i singoli Consorziati.

In nessun caso le Università consorziate potranno essere gravate per le eventuali obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da parti che richiedano versamenti o contributi in denaro.

Articolo 20: Personale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio si avvale del lavoro prestato dal personale previsto nell'ambito dell'organico debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio si potrà avvalere di personale dipendente dai Consorziati industriali. Il relativo distacco sarà senza oneri per il bilancio del Consorzio.

Presso i Laboratori di cui all'Art. 2 e per lo svolgimento dei relativi programmi di ricerca, potranno operare docenti e ricercatori dipendenti dalle Università degli Studi consorziate.

Per la formazione di nuovi ricercatori, il Consorzio provvederà ad assegnare borse di studio con finalizzazione allo svolgimento di specifici programmi di ricerca.

Allo scioglimento del Consorzio, le Università degli Studi consorziate sono escluse da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale operante nel Consorzio, compreso il personale in formazione. Tale norma si estende anche agli altri Consorziati.

Articolo 21: Causa di scioglimento

Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per la deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri;
- c) negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 22: Controversie

Tutte le controversie tra Consorzio e Consorziati, derivanti dalla interpretazione o dalla applicazione del presente Statuto, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale, formato da tre membri di cui due nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, nominato di accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto osservando le regole di procedura.

Articolo 23: Disposizioni transitorie e finali

La partecipazione delle Università degli Studi al Consorzio è subordinata all'osservanza di tutte le norme di legge e degli statuti locali che prevedono la loro partecipazione ad organismi consortili di ricerca.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia, ferme restando le limitazioni di responsabilità delle Università, secondo quanto precisato negli articoli precedenti.